



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

22^ Seduta

Lunedì 20 febbraio 2023

Deliberazione n. 169 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere–Questore: Ernesto Francesco Alecci

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8.

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i ventidue articoli, che sono approvati con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.95/12^ nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 16, contrari 2, astenuti 5 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE QUESTORE: f.to Alecci

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 22 febbraio 2023

IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 169 del 20 febbraio 2023

XII LEGISLATURA

L E G G E R E G I O N A L E

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2009, N. 40
(ATTIVITÀ ESTRATTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 2023.

Reggio Calabria, 22 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 è stata approvata la normativa di settore che disciplina le attività di ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava nel territorio della Regione Calabria.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 7 della suddetta legge, è stato emanato il relativo regolamento regionale di attuazione del 5 maggio 2011, n. 3, parzialmente modificato con delibere di Giunta regionale n. 515 del 6 dicembre 2012 e n. 172 del 25 maggio 2015.

Negli anni, in sede di applicazione tecnico-amministrativa della legge e del regolamento, si è tuttavia rilevata la necessità di aggiornarne i contenuti, anche alla luce delle novità normative intervenute (con l'introduzione, ad esempio, del Provvedimento autorizzatorio unico regionale –PAUR– di cui all'art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e con la legge di riforma degli enti locali 7 aprile 2014, n. 56, cd. "legge Delrio").

I principali obiettivi sono sintetizzabili come di seguito indicato:

- individuare, a seguito delle disposizioni nazionali sulle città metropolitane e sulle province, i nuovi Enti titolari del rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge 40/2009;
- rimodulare la composizione e le attività dell'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE);
- razionalizzare il procedimento autorizzativo nel caso in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) coordinando l'autorizzazione da rilasciare ai sensi della L.R. 40/2009 con il procedimento "PAUR" di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n.152/2006;
- in regime transitorio, fino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e nei soli casi previsti dalla legge, semplificare l'iter autorizzativo per l'apertura di nuove cave o per l'ampliamento o la proroga di cave esistenti;
- rimodulare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e la destinazione dei canoni per l'esercizio delle attività estrattive;
- favorire la ripresa di attività dismesse e l'ampliamento di attività operanti rispetto all'apertura di nuove cave e miniere.



Consiglio regionale della Calabria

Le principali modifiche apportate con la presente legge alla l.r. 40/2009 sono di seguito sintetizzate.

Articolo 1. Al comma 1, la norma modifica gli articoli 8,9,10,11,18,19, 21 e 28, apportando modifiche meramente terminologiche allo scopo di migliorare la formulazione del testo normativo. Con il comma 2, in ossequio alle disposizioni nazionali sul riordino delle funzioni delle province, è stato altresì eliminato agli articoli 11,14 e 16 della l.r. 40/2009 il riferimento testuale alle Province ed è stato inserito quello alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Infatti, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, le funzioni in materia di attività estrattive precedentemente conferite alle Province con legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 sono state totalmente riassorbite dalla Regione e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Articolo 2. Con l'articolo 2, di modifica dell'articolo 2 della l.r. 40/2009, è stato chiarito l'ambito di applicazione della norma regionale, eliminando la distinzione tra le sostanze minerali di interesse nazionale e le sostanze minerali di preminente interesse locale, priva di rilievo sotto il profilo della disciplina e della ripartizione delle competenze tra lo Stato e la Regione Calabria in materia di attività estrattive.

Articolo 3. La rimodulazione dell'articolo 5 si propone una più razionale organizzazione dell'ORAE, prevedendone una composizione più snella e attribuendo al gruppo di lavoro definito "Osservatorio", in sostituzione del precedente "Comitato di esperti", ulteriori competenze. Lo scopo della modifica è altresì quello di semplificare e velocizzare i procedimenti per i quali è necessario acquisire il cosiddetto "parere dell'ORAE" ai sensi della legge regionale.

Articolo 4. Modifica l'articolo 6 della l.r. 40/2009, nel quale è stato previsto espressamente l'aggiornamento periodico del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

Articolo 5. Apporta all'articolo 7 modifiche di carattere terminologico volte a migliorare e armonizzare la formulazione del testo legislativo e sono state



Consiglio regionale della Calabria

razionalizzate le materie disciplinate dal regolamento attuativo previsto dalla legge, eliminando alcuni doppioni.

Articolo 6. Modifica l'articolo 8 della l.r. 40/2009, prevedendo una disciplina più puntuale dei casi di sospensione temporale dei permessi di ricerca, nonché dell'eventuale ripresa dei lavori.

Articolo 7. In relazione alla gestione delle concessioni minerarie, di cui all'articolo 9, è stato inserito un espresso riferimento alle procedure di evidenza pubblica. Tutto ciò nel rispetto dei vincoli e principi derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Articolo 8. Apporta all'articolo 11 della l.r. 40/2009 alcune modifiche testuali volte ad armonizzare la formulazione del testo legislativo con la nuova versione dell'articolo 2 della legge ed è stato altresì eliminato il parere favorevole dell'ORAE per il rilascio del permesso di ricerca dell'attività di cava, ritenuto non necessario in presenza del Piano regionale delle attività estrattive.

Articolo 9. Sostituisce l'articolo 12 della l.r. 40/2009 al fine di armonizzarne la formulazione con la versione modificata dell'articolo 2 della legge stessa, nonché di adeguare l'individuazione delle autorità competenti in materia alle previsioni della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 14/2015. Sono stati altresì modificati i termini previsti per l'autorizzazione all'ampliamento dell'attività di cava per renderli più coerenti con la natura e le caratteristiche dei lavori di ampliamento ed è stato meglio disciplinato l'istituto della proroga dell'autorizzazione dell'attività di cava, prevedendo che lo stesso possa essere applicato per una sola volta dall'ente che rilascia l'autorizzazione.

Articolo 10. All'articolo 13 della l.r. 40/2009, per le attività di coltivazione di cava, è stato previsto un termine entro il quale deve avvenire la comunicazione di inizio lavori alle Autorità competenti. In tal modo viene garantita piena stabilità e certezza delle situazioni giuridiche riconducibili al titolo autorizzativo.

Articolo 11. Riformula il procedimento di revoca d'ufficio di cui all'articolo 16 della l.r. 40/2009, coerentemente con il dettato dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990.

Articolo 12. Apporta all'articolo 17 della l.r. 40/2009 una modifica di carattere terminologico volta ad armonizzare la struttura del testo legislativo per come modificato dalla legge.

Articolo 13. All'articolo 18 della l.r. 40/2009 prevede la riduzione dei tempi di presentazione della perizia annuale da parte dei titolari di autorizzazione,



Consiglio regionale della Calabria

anticipando la stessa al mese di marzo di ogni anno, anziché al 30 giugno. Si sono altresì riviste le destinazioni dei canoni percepiti dai Comuni territorialmente competenti e dalla Regione.

Articolo 14. Apporta modifiche di carattere terminologico all'articolo 19 della l.r. 40/2009, volte a migliorare e armonizzare la formulazione del testo legislativo. È stato altresì previsto il risarcimento del danno ambientale eventualmente cagionato in caso di mancata realizzazione delle opere previste in convenzione da parte del titolare dell'autorizzazione all'attività di cava.

Articolo 15. All'articolo 21 della l.r. 40/2009, coerentemente con le disposizioni di cui alla legge 241/1990, è stata disciplinata la fattispecie della decadenza dalla concessione (originariamente qualificata come "revoca").

Articolo 16. Prevede l'eliminazione, all'articolo 24 della l.r. 40/2009, della possibilità di ricorso alla Giunta regionale avverso i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva adottati dai Comuni territorialmente competenti. La norma disciplina adesso i poteri sostitutivi della Regione in caso di inerzia o ritardo da parte dei Comuni competenti nell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di attività estrattive.

Articolo 17. Apporta all'articolo 25 le modifiche necessarie a rendere coerente il testo con il nuovo assetto delle competenze in materia di attività estrattive che scaturisce dalla riforma Delrio e dalla legge regionale n. 14/2015.

Articolo 18. La riformulazione dell'intero l'articolo 26 (Apertura di nuove cave), porterà al superamento di una persistente commistione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione con riferimento ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove cave nella fase transitoria, ossia fino all'adozione del Piano regionale delle attività estrattive.

Si prevede infatti l'eliminazione dell'approvazione del progetto di autorizzazione all'apertura di nuove cave da parte della Giunta regionale e del parere delle competenti commissioni consiliari, sostituiti con il rilascio dell'autorizzazione da parte del dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, con una significativa accelerazione degli iter autorizzativi.

Si è provveduto inoltre a inserire una specifica previsione per l'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così da garantire l'efficace raccordo tra quest'ultimo procedimento e quello di autorizzazione di cui alla legge regionale n. 40/2009.



Consiglio regionale della Calabria

È stata altresì prolungata da tre a cinque anni la durata dell'autorizzazione, periodo di tempo ritenuto più congruo con la natura e tipologia dell'attività di coltivazione di cava. È stata stralciata dall'art. 26 la disciplina degli ampliamenti delle autorizzazioni alle attività di coltivazione, adesso contenuta nel nuovo art. 27 e, da ultimo, si è dettata per la fase transitoria, una specifica disciplina della ripartizione tra i Comuni territorialmente competenti e la Regione dei canoni dovuti per l'attività di cava.

Articolo 19. Modifica il contenuto dell'articolo 27, prevedendo per il rilascio delle autorizzazioni relative agli ampliamenti e alle proroghe in regime transitorio un iter analogo a quello indicato all'articolo 26, con il rilascio dell'autorizzazione da parte del dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive.

Articolo 20. La norma modifica l'articolo 28 della l.r. 40/2009, che regola l'attività estrattiva autorizzata in base alle norme in vigore prima dell'emanazione della suddetta legge regionale. È stato infatti inserito un espresso riferimento al rispetto della normativa ambientale e paesaggistica quale vincolo al prosieguo delle attività fino alla scadenza prevista dalla originaria autorizzazione.

Articolo 21. La norma disciplina gli aspetti finanziari in conformità alle modifiche introdotte nella legge in esame.

Articolo 22. Considerata la necessità di adottare profonde modifiche al regolamento regionale attuativo del 5 maggio 2011, n. 3 (parzialmente modificato con delibere di Giunta regionale n. 515 del 6 dicembre 2012 e n. 172 del 25 maggio 2015) per renderlo coerente con la nuova formulazione della legge, si prevede che le modifiche alla l.r. 40/2009 apportate dalla presente legge trovino applicazione a far data dall'emanazione del nuovo regolamento.

Ciò al fine di evitare che si applichi la nuova formulazione della norma in mancanza delle necessarie disposizioni di attuazione che, come detto, dovranno essere adottate con il nuovo regolamento attuativo di cui all'articolo 7 della legge medesima.

Si evidenzia, infine, che le modifiche alla l.r. 40/2009 introdotte con la presente legge sono state sottoposte alle Associazioni di categoria più rappresentative per una preventiva condivisione dei contenuti e dello spirito della novella; le suddette associazioni hanno fornito il proprio contributo proponendo integrazioni o modifiche al testo, accolte laddove compatibili con la strategia



Consiglio regionale della Calabria

regionale alla base della proposta di legge e con le normative vincolanti per l'amministrazione regionale.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Con la legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 e con il relativo regolamento attuativo, n. 3 del 2011, è stata approvata la normativa di settore che disciplina le attività di ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava nel territorio della Regione Calabria.

Negli anni, in sede di applicazione tecnico-amministrativa della legge e del regolamento, si è tuttavia rilevata la necessità di aggiornarne i contenuti, anche alla luce delle novità normative intervenute (con l'introduzione, ad esempio, del Provvedimento autorizzatorio unico regionale —PAUR— di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n.152/2006 e con la legge di riforma degli enti locali 7 aprile 2014, n. 56, cd. "legge Delrio").

Con la presente legge, si modificano dunque numerose disposizioni della legge regionale n. 40/2009 (si rimanda per il dettaglio alla relazione descrittiva unita alla presente) con l'obiettivo di rimodulare la composizione e le attività dell'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE); razionalizzare il procedimento autorizzativo nel caso in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR); semplificare il regime transitorio fino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE); rimodulare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e la destinazione dei canoni per l'esercizio delle attività estrattive; favorire la ripresa di attività dismesse e l'ampliamento di attività operanti rispetto all'apertura di nuove cave e miniere.

Nel dettaglio, si riportano di seguito, per ciascun articolo della presente legge, le motivazioni di assenza di oneri finanziari o la quantificazione degli stessi nel caso in cui siano presenti.

Articolo 1 (Modifiche agli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21 e 28 della l.r. 40/2009)

L'articolo 1 comporta modifiche di carattere ordinamentale ove si consideri che mira a sostituire in tutto il testo legge le parole "Dipartimento Attività produttive" con le parole "Dipartimento regionale competente in materia di attività



In applicazione del R.R. n. 7/2018 (Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l'attività di assistenza tecnica del por Calabria FESR e FSE 2014/2020, del Piano Di Azione Coesione e del Fondo Di Sviluppo e Coesione e per il rafforzamento della capacità istituzionale) la spesa complessiva individuata è pari a 127.895 euro annui (oneri compresi), risultante dal totale dei compensi giornalieri dei cinque professionisti senior, middle e junior per come di seguito riportato:

PROFILI PROFESSIONALI COMPONENTI ORAE				
N. 1 FIGURA DI ESPERTO "SENIOR"				
• COMPROVATA ESPERIENZA IN PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' ESTRATTIVA • ESPERIENZA PROFESSIONALE SUPERIORE A 5 ANNI E FINO A 7 ANNI • COMPENSO A GIORNATA UOMO/MESE 250,00 €/GG OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE • GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE N. 10/MESE				
TOTALE COMPENSO: 2.500,00€/MESE_30.000,00€/ANNO OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE				
TOTALE	A	LORDO	COMPRESO	IVA (22%) E CASSA (4%)
3.172,00€/MESE_38.064,00€/ANNO				



Consiglio regionale della Calabria

N. 1 FIGURA DI ESPERTO "SENIOR"

- COMPROVATA ESPERIENZA IN PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' ESTRATTIVA
- ESPERIENZA PROFESSIONALE SUPERIORE A 5 ANNI E FINO A 7 ANNI
- COMPENSO A GIORNATA UOMO/MESE 250,00 €/GG OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE
- GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE N. 10/MESE

TOTALE COMPENSO: 2.500,00€/MESE_30.000,00€/ANNO OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE

TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%):
3.172,00€/MESE_38.064,00€/ANNO

N. 1 FIGURA DI ESPERTO "MIDDLE"

- COMPROVATA ESPERIENZA IN PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' ESTRATTIVA
- ESPERIENZA PROFESSIONALE SUPERIORE A 3 ANNI E FINO A 5 ANNI
- COMPENSO A GIORNATA UOMO/MESE 130,00 €/GG OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE
- GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE N. 10/MESE

TOTALE COMPENSO: 1.300,00€/MESE_15.600,00€/ANNO OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE

TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%):
1.649,44€/MESE_19.793,28€/ANNO

N. 1 FIGURA DI ESPERTO "MIDDLE" COMPROVATA ESPERIENZA IN PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' ESTRATTIVA

- ESPERIENZA PROFESSIONALE SUPERIORE A 3 ANNI E FINO A 5 ANNI
- COMPENSO A GIORNATA UOMO/MESE 130,00 €/GG OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE
- GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE N. 10/MESE

TOTALE COMPENSO: 1.300,00€/MESE_15.600,00€/ANNO OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE

TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%):
1.649,44€/MESE_19.793,28€/ANNO

N. 1 FIGURA DI ESPERTO "JUNIOR"

- ESPERIENZA PROFESSIONALE SUPERIORE A 1 ANNO E FINO A 3 ANNI
- COMPENSO A GIORNATA UOMO/MESE 80,00 €/GG OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE
- GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE N. 10/MESE



Consiglio regionale della Calabria

TOTALE COMPENSO:	800,00€/MESE_9.600,00€/ANNO	OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE
TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%):	1.015,04€/MESE_12.180,48€/ANNO	
TOTALE COMPLESSIVO COMPENSI 8.400,00 €/MESE_ 100.800,00 €/ANNO		
OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE		
TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%)		
10.657,92€/MESE_ 127.895,04€/ANNO		

Per il triennio 2023–2024–2025 la somma complessiva necessaria a copertura delle suddette disposizioni è pari a 383.685,12 euro, come si evince dal su riportato prospetto (127.895,04 euro per ciascuna delle tre annualità).

La copertura di tali maggiori oneri è garantita dalla riduzione dello stanziamento del capitolo U3201015401, sul quale nel corso degli ultimi anni non sono stati assunti impegni in quanto le diverse attività a valere sullo stesso non sono state attuate e/o per le stesse sono state individuate diverse forme di finanziamento.

Articolo 4 (Modifiche all'art. 6 della l.r.40/2009)

La norma comporta modifiche di carattere ordinamentale, considerato che è stato previsto espressamente l'aggiornamento periodico del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

Articolo 5 (Modifiche all'art. 7 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che sono state apportate all'articolo 7 modifiche di carattere terminologico volte a migliorare e armonizzare la formulazione del testo legislativo e sono state razionalizzate le materie disciplinate dal regolamento attuativo previsto dalla legge, eliminando alcuni doppioni.

Articolo 6 (Modifiche all'art. 8 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che ha modificato l'art. 8 prevedendo una disciplina più puntuale dei casi di sospensione temporale dei permessi di ricerca, nonché dell'eventuale ripresa dei lavori.

Articolo 7 (Modifiche all'art. 9 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che in relazione alla gestione delle concessioni minerarie, di cui all'articolo 9, è stato inserito un espresso



Consiglio regionale della Calabria

riferimento alle procedure di evidenza pubblica. Tutto ciò nel rispetto dei vincoli e principi derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Articolo 8 (Modifiche all'art. 11 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che sono state apportate all'articolo 11 alcune modifiche testuali volte ad armonizzare la formulazione del testo legislativo con la nuova versione dell'articolo 2 della legge ed è stato altresì eliminato il parere favorevole dell'ORAE per il rilascio del permesso di ricerca dell'attività di cava, ritenuto non necessario in presenza del Piano regionale delle attività estrattive.

Articolo 9 (Sostituzione dell'art. 12 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che l'articolo 12 è stato modificato al fine di armonizzarne la formulazione con la versione modificata dell'art. 2 della legge stessa, nonché di adeguare alle previsioni della legge n.56/2014 e della legge regionale n. 14/2015 l'individuazione delle autorità competenti in materia. Sono stati altresì modificati i termini previsti per l'autorizzazione all'ampliamento dell'attività di cava per renderli più coerenti con la natura e le caratteristiche dei lavori di ampliamento ed è stato meglio disciplinato l'istituto della proroga dell'autorizzazione dell'attività di cava, prevedendo che lo stesso possa essere applicato per una sola volta dall'ente che rilascia l'autorizzazione.

Articolo 10 (Modifiche all'art. 13 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che la modifica all'articolo 13 consiste nella previsione per le attività di coltivazione di cava, di un termine entro il quale deve avvenire la comunicazione di inizio lavori alle Autorità competenti.

Articolo 11 (Modifiche all'art. 16 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che all'articolo 16 il procedimento di revoca d'ufficio è stato riformulato, coerentemente con il dettato dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990.

Articolo 12 (Modifiche all'art. 17 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che è stata apportata all'articolo 17 una modifica di carattere terminologico volta ad armonizzare la struttura del testo legislativo per come modificato dalla legge.



Consiglio regionale della Calabria

Articolo 13 (Modifiche all'art. 18 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che all'articolo 18 è stata prevista la riduzione dei tempi di presentazione della perizia annuale da parte dei titolari di autorizzazione, anticipando la stessa al mese di marzo di ogni anno, anziché al 30 giugno. Si sono altresì riviste le destinazioni dei canoni percepiti dai Comuni territorialmente competenti e dalla Regione.

Articolo 14 (Modifiche all'art. 19 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che sono state apportate all'articolo 19 modifiche di carattere terminologico volte a migliorare e armonizzare la formulazione del testo legislativo ed è stato altresì previsto il risarcimento del danno ambientale eventualmente cagionato in caso di mancata realizzazione delle opere previste in convenzione da parte del titolare dell'autorizzazione all'attività di cava.

Articolo 15 (Modifiche all'art. 21 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che all'articolo 21, coerentemente con le disposizioni di cui alla legge 241/1990, è stata disciplinata la fattispecie della decadenza dalla concessione (originariamente qualificata come "revoca").

Articolo 16 (Sostituzione dell'art. 24 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che all'articolo 24 è stata eliminata la previsione della possibilità di ricorso alla Giunta regionale avverso i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva adottati dai Comuni territorialmente competenti. La norma disciplina adesso i poteri sostitutivi della Regione in caso di inerzia o ritardo da parte dei Comuni competenti nell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di attività estrattive.

Articolo 17 (Modifiche all'art. 25 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che sono state apportate all'articolo 25 le modifiche necessarie a rendere coerente il testo con il nuovo assetto delle competenze in materia di attività estrattive che scaturisce dalla riforma Delrio e dalla legge regionale n. 14 del 2015.



Consiglio regionale della Calabria

Articolo 18 (Modifiche all'art. 26 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che ha apportato numerose modifiche all'articolo 26, senza conseguenze di tipo finanziario. Si prevede infatti l'eliminazione dell'approvazione del progetto di autorizzazione all'apertura di nuove cave da parte della Giunta regionale e del parere delle competenti commissioni consiliari, sostituiti con il rilascio dell'autorizzazione da parte del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, con una significativa accelerazione degli iter autorizzativi.

Si è provveduto inoltre a inserire una specifica previsione per l'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così da garantire l'efficace raccordo tra quest'ultimo procedimento e quello di autorizzazione di cui alla legge regionale n. 40/2009.

È stata altresì prolungata da 3 a 5 anni la durata dell'autorizzazione, periodo di tempo ritenuto più congruo con la natura e tipologia dell'attività di coltivazione di cava. È stata stralciata dall'articolo 26 della l.r. 40/2009 la disciplina degli ampliamenti delle autorizzazioni alle attività di coltivazione, adesso contenuta nel nuovo articolo 27 e, da ultimo, si è dettata per la fase transitoria, una specifica disciplina della ripartizione tra i Comuni territorialmente competenti e la Regione dei canoni dovuti per l'attività di cava.

Articolo 19 (Sostituzione dell'art. 27 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che è stato modificato il contenuto dell'articolo 27, prevedendo per il rilascio delle autorizzazioni relative agli ampliamenti ed alle proroghe in regime transitorio un iter analogo a quello indicato all'art. 26, con il rilascio dell'autorizzazione da parte del dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive.

Articolo 20 (Modifiche all'art. 28 della l.r.40/2009)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che la norma modifica l'articolo 28 della l.r. 40/2009, che regola l'attività estrattiva autorizzata in base alle norme in vigore prima dell'emanazione della suddetta legge regionale, inserendo un espresso riferimento al rispetto della normativa ambientale e paesaggistica quale vincolo al prosieguo delle attività fino alla scadenza prevista dalla originaria autorizzazione.



Consiglio regionale della Calabria

Articolo 21 (Disposizioni finanziarie)

Il presente articolo disciplina la modalità di copertura dei maggiori oneri derivanti dal disegno di legge in questione, per come meglio esplicitato nei paragrafi e nelle tabelle successive.

Articolo 22 (Disposizioni finali)

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che la disposizione che disciplina l'emanazione del nuovo regolamento attuativo previsto dall'art. 7 della legge, nonché la data a decorrere dalla quale troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge medesima.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 2	Norma ordinamentale – non comporta oneri
Art. 3	Le disposizioni di cui alle lettere da a) a g) sono di carattere ordinamentale e non comportano oneri mentre l'introduzione dell'Osservatorio di cui alla lettera h) comporta oneri, di parte corrente, per 127.895,04 euro per ciascuna delle annualità 2023–2025
Art. 4	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 5	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 6	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 7	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 8	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 9	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 10	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 11	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 12	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 13	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 14	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 15	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 16	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 17	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 18	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 19	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art. 20	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri



Consiglio regionale della Calabria

Art. 21	Norma che detta disposizioni in ordine alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 della presente legge
Art. 22	Norma di carattere ordinamentale - non comporta oneri

SCHEDA DI SINTESI ONERI E COPERTURE

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note
Missione 9, programma 02 Capitolo U3201015401	-127.895,04 €	-127.895,04 €	-127.895,04 €	Minori oneri utilizzati a copertura dell'articolo 3 della presente legge
Missione 9, programma 02 Capitolo U3201015402	+127.895,04 €	+127.895,04 €	+127.895,04 €	
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche agli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21 e 28 della l.r. 40/2009)

1. Agli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21 e 28 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), le parole "Dipartimento Attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive".

2. Agli articoli 11, 14 e 16 della l.r. n. 40/2009, la parola "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "Città metropolitana di Reggio Calabria".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 2 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) al comma 1, la parola "minerarie" è sostituita dalla seguente: "minerali";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Appartengono alla categoria delle miniere le sostanze e le energie classificate nella prima categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge, nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Appartengono alla categoria delle cave:

a) le sostanze minerali classificate nella seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 del r.d. n. 1443/1927;

b) i materiali inerti presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali.";

e) al comma 4:

1) le parole "e dai fondali marini", "rispettivamente" e "e al demanio marittimo" sono soppresse;

2) la parola "dispongono" è sostituita dalla parola "dispone";



Consiglio regionale della Calabria

f) il comma 5 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 5 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) all'alinea del comma 1:

1) le parole "delle Attività Produttive" sono sostituite dalle seguenti: "regionale competente in materia di attività estrattive";

2) la parola "a" è sostituita dalle parole "alle seguenti attività";

b) al comma 1, lettera c):

1) dopo le parole "dalla Pubblica Amministrazione" è aggiunta l'interpunzione ",";

2) dopo le parole "Regolamento attuativo" sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 7";

c) al comma 3, le parole da "al" a "Province" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività estrattive che fanno capo al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, ai Comuni ed alla Città metropolitana di Reggio Calabria";

d) al comma 4, lettera a), le parole "Regionali, Provinciali e Comunali" sono sostituite dalla seguente: "territoriali";

e) al comma 4, lettera b), le parole "ricerca e" e "di interesse regionale" sono soppresse;

f) al comma 4, lettera c), le parole "la ripresa" sono sostituite dalle seguenti: ", gli ampliamenti o la riattivazione";

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. L'Osservatorio, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di cui all'articolo 7, effettua la valutazione preliminare delle istanze di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per i relativi ampliamenti.";

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Osservatorio è costituito dal Dirigente del settore regionale competente in materia di attività estrattive e fino a cinque esperti, individuati anche tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, con comprovata esperienza nel settore delle attività estrattive, nominati per la durata di tre anni.";

i) il comma 7 è sostituito dal seguente:



Consiglio regionale della Calabria

"7. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 disciplina le modalità di selezione pubblica dei componenti dell'ORAE, tese ad assicurare il reperimento di profili di specifica e comprovata specializzazione professionale ed il funzionamento dell'Osservatorio.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) al comma 1:

1) dopo le parole "l'atto di" sono aggiunte le seguenti: "pianificazione e";

2) le parole "e di sistemica organizzazione" sono soppresse;

b) al comma 2, lettera d), dopo la parola "mercato" sono inserite le seguenti: "nel periodo";

c) al comma 2, lettera i), le parole "di interesse regionale" sono soppresse;

d) all'inizio del comma 3 viene inserito il seguente periodo: "Il PRAE è redatto in coerenza con i principi e le norme poste a tutela delle risorse naturali e con il quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica e"; sempre al comma 3, la parola "sovraordinatorio" è sostituita dalla parola "sovraordinato";

e) al comma 4, le parole "ha durata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza quinquennale".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 7 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) al comma 1, lettera a):

1) la parola "o", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "e";

2) le parole "di interesse regionale" sono soppresse;

3) le parole "del predetto" sono sostituite dalle seguenti: "dell' ";

b) la lettera b) del comma 2 è soppressa.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 6

(Modifiche all'articolo 8 della l.r.40/2009)

1. L'articolo 8 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) nel secondo periodo del comma 1:

1) la parola "accordato" è sostituita dalla seguente: "rilasciato";

2) le parole da "– con" a "del" sono sostituite dalla seguente: "dal";

b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile effettuare le attività di ricerca nel periodo di efficacia del permesso di ricerca, il titolare del permesso di ricerca può chiedere al competente Dipartimento regionale l'autorizzazione alla sospensione dei lavori. Cessati i fattori ostativi alla realizzazione dei lavori, il titolare del permesso di ricerca comunica la ripresa degli stessi al Dipartimento competente ed il termine ricomincia a decorrere per il restante periodo di vigenza del permesso, salvo proroga.".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della l.r.40/2009)

1. L'articolo 9 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: ", e comunque nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale";

b) al comma 5, dopo la parola "su" è inserita la seguente: "motivata";

c) al comma 6, la parola "accordata" è sostituita dalla seguente: "rilasciata";

d) al comma 7:

1) il segno d'interpunzione "." dopo la parola "è" è soppresso;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Dipartimento competente in materia di attività estrattive può disporre il trasferimento della concessione, nonché il rinnovo della stessa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale.";

e) al comma 9, la parola "date" è sostituita dalla seguente: "rilasciate".



Consiglio regionale della Calabria

Art. 8

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 11 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) al comma 1:

- 1) le parole "punti a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a)";
- 2) le parole da "ed" fino a "ORAE" sono soppresse;

b) al comma 2:

- 1) le parole "4, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "3, lettera b)";
 - 2) dopo le parole "anni," sono inserite le seguenti: "dalla Regione e";
 - 3) le parole "territorialmente competente" e le parole da "e a" fino a "ORAE" sono soppresse;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) al comma 5, le parole da "competente" a "estrattive" sono soppresse.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 12 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione)

1. L'attività di coltivazione di cava di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), ed il relativo ampliamento, sono autorizzati, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, dal Comune territorialmente competente, acquisito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.

2. L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche nonché di titolo idoneo sul terreno nel quale ricade la cava, ne faccia richiesta, nel caso in cui il proprietario non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.



Consiglio regionale della Calabria

3. L'autorizzazione all'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.

4. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione all'attività di coltivazione può essere prorogata per motivate esigenze produttive, al solo fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, per una sola volta e per un massimo di cinque anni.

5. L'autorizzazione all'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a dieci anni, prorogabile per una sola volta per un massimo di tre anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui all'articolo 14.

6. Il Comune autorizza le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE.

7. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico avviene contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 13 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) nella rubrica, dopo la parola "autorizzazione", sono inserite le seguenti: "e inizio lavori";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'inizio dei lavori, per le attività di coltivazione di cava, dovrà avvenire, con regolare trasmissione di comunicazione al Comune di competenza e al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, entro ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione finale, pena la decadenza del provvedimento".



Consiglio regionale della Calabria

Art. 11

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 16 della l.r. 40/2009 è così modificato:

- a) al comma 1, le parole da "o" a "originario" sono sostituite dalle seguenti: "non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo";
- b) al comma 2, dopo la parola "1," sono inserite le seguenti: "qualora la revoca comporti pregiudizi in suo danno,".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 17 della l.r. 40/2009, dopo la parola "materia", sono aggiunte le seguenti: ", al regolamento di cui all'articolo 7".

Art.13

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 18 della l.r. 40/2009 è così modificato:

- a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: ", anche non commercializzati";
- b) al comma 3:
 - 1) le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di marzo";
 - 2) le parole da "competente" a "estrattive" sono soppresse.
- c) nell'alinnea del comma 5, le parole da "del" ad "ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni per l'esercizio delle attività di cava";
- d) alla fine della lettera a) del comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: "finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale";
- e) alla lettera b) del comma 5, le parole da ", finalizzate" a "29" sono soppresse.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 14

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 19 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) al comma 1:

1) dopo la parola "attuazione" sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 7";

2) le parole da ", competente" a "estrattive," sono soppresse;

b) al comma 2, le parole da "coadiuvati" a "produttive," sono sostituite dalle seguenti: "coadiuvato da funzionari dei dipartimenti regionali";

c) al comma 3, lettera c):

1) le parole "ai sensi dell'articolo 13" sono soppresse;

2) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato";

d) alla fine della lettera c) del comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: ", e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato".

Art. 15

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 21 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) la rubrica è così modificata: "Sospensione dell'attività estrattiva e decadenza dall'autorizzazione";

b) al comma 1, sono soppresse le parole ", competente in materia di attività estrattive";

c) al comma 3:

1) le parole da "in caso" a "nonché" sono soppresse;

2) la parola "revoca" è sostituita dalla seguente: "decadenza";

3) la parola "stessa" è soppressa;

4) le parole da ", competente" a "estrattive" sono soppresse.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 24 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:



Consiglio regionale della Calabria

"Art. 24

(Poteri sostitutivi)

1. Ove il Comune territorialmente competente non provveda in merito alla domanda di autorizzazione all'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 7, non provveda a disporre la sospensione dell'attività estrattiva o la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere, entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).".

Art. 17

(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 25 della l.r. 40/2009 è così modificato:

- a) al comma 1, le parole "Le Province ed i Comuni" sono sostituite dalle parole "Gli enti territoriali competenti";
- b) al comma 2, le parole "dalle Province e dai Comuni" sono sostituite dalle parole "dagli enti territoriali competenti".

Art. 18

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 26 della l.r. 40/2009 è così modificato:

- a) nella rubrica dell'articolo, le parole "-ampliamenti" sono soppresse;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del PRAE di cui all'articolo 6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove cave.";
- c) al comma 2:
 - 1) le parole "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";
 - 2) le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti:

"dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, sentito l'ORAE,";



Consiglio regionale della Calabria

3) le parole da "previo" ad "ambiente" sono sostituite dalle seguenti:
"o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale";

4) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente";

d) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 7";

e) al comma 5, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive partecipa alla conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del d.lgs.152/2006, nell'ambito della quale sono invitate tutte le Amministrazioni competenti o potenzialmente interessate, per il rilascio dei titoli abilitativi necessari ai sensi della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 7.";

g) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"7. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive all'esito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del d.lgs.152/2006 e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

8. Le somme derivanti dalla riscossione dei canoni per l'esercizio delle attività di cava di cui al presente articolo sono:

a) per il sessanta per cento, utilizzate dal Comune territorialmente competente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale;

b) per il quaranta per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge.".



Consiglio regionale della Calabria

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 27 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Ampliamenti e proroghe)

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del PRAE di cui all'articolo 6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cave esistenti.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'ampliamento delle attività estrattive è autorizzato dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive sentito l'ORAE, in caso di preminente ed urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata non superiore a cinque anni.

4. Per l'ampliamento delle attività estrattive nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 6 e 7, della presente legge.

5. La proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 e dell'autorizzazione all'ampliamento di cui al comma 1 possono essere concesse per una sola volta dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive per motivate esigenze produttive e per un periodo massimo pari a trentasei mesi.

6. Ai provvedimenti disciplinati dal presente articolo si applica il comma 8 dell'articolo 26.”.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 28 della l.r. 40/2009 è così modificato:

a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole: "e fatto salvo il rispetto delle normative in materia ambientale e paesaggistica";

b) al comma 2, la parola "vanno" è sostituita dalla seguente: "sono".



Consiglio regionale della Calabria

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 127.895,04 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 02 (U.09.02), la cui disponibilità è ridotta per i medesimi importi nelle annualità 2023, 2024 e 2025.

2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 22

(Disposizioni finali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il nuovo regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 della l.r. n. 40/2009.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.